



DELIBERA N. 102

15 marzo 2023

Oggetto Istanza presentata da S.T.T. S.r.l. - Procedura aperta per affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia, in ambito comunale, del servizio di noleggio di dispositivi approvati dal competente ministero per il controllo delle violazioni alle norme del codice della strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza del comando di polizia locale e dei procedimenti amministrativi bonari tesi al recupero dei crediti derivanti e inesatti, prima della fase coattiva, dei servizi accessori e complementari, per la durata di sette anni. Importo a base di gara euro: 5.778.500,00. S.A.: Comune di Minturno.

UPREC – PRE 56/2023/S/PREC

Riferimenti normativi

Art. 83, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Requisiti di capacità tecnica – organizzativa – proporzionalità.

Massima

È giustificata e non sproporzionata la richiesta dello svolgimento di un unico servizio in favore di un unico contraente in luogo del cumulo di più servizi svolti presso diversi enti, in quanto finalizzata a garantire l'acquisizione di competenze in campo tecnico e organizzativo parametricate all'oggetto del contratto.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 15 marzo 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n.3188 del 16 gennaio 2023 presentata dalla S.T.T. S.r.l. relativamente alla procedura aperta per affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia, in ambito comunale, del servizio di noleggio di dispositivi approvati dal competente ministero per il controllo delle violazioni alle norme del codice della strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza del comando di polizia locale e dei procedimenti



amministrativi bonari tesi al recupero dei crediti derivanti e inesatti, prima della fase coattiva, dei servizi accessori e complementari, procedura bandita dal comune di Minturno.

VISTA, in particolare, la censura sollevata da parte istante, con riferimento al requisito di partecipazione di cui all'art. 6.3 lett. C) del disciplinare di gara ritenuto eccessivamente stringente laddove prevede di aver eseguito negli ultimi tre anni in un unico Ente pubblico un servizio di sosta regolamentata con almeno n. 2000 (duemila) stalli subordinati al pagamento (cosiddetti stalli blu), con minimo n. 20 (venti) parcometri e almeno n. 5 (cinque) Ausiliari del traffico. La S.T.T. S.r.l. ha chiesto alla stazione appaltante di rettificare la suddetta disposizione nel senso di prevedere che il quantitativo di stalli, parcometri e ausiliari gestiti nell'ultimo triennio potessero essere dimostrati anche cumulando servizi svolti nei confronti di più commi.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 25.01.2023;

VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante con le quali la stessa ribadisce la correttezza della disciplina di gara così come definita, ritenendo proporzionati e ragionevoli i requisiti di capacità tecnica richiesti, evidenziando come, nell'ambito della propria discrezionalità tecnico-amministrativa sia legittimo richiedere anche il possesso di requisiti più stringenti al fine di selezionare un operatore competente, serio e affidabile. La Stazione appaltante, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della prestazione posta in appalto, ritiene di aver previsto l'esecuzione del servizio analogo presso un unico ente pubblico, piuttosto che tanti "micro-servizi" presso più enti, al fine di assicurare alla collettività un servizio quanto più efficace ed efficiente in termini di esperienza, professionalità e adeguatezza, ritenendo tale previsione assolutamente in linea con le previsioni dell'art. 83, comma 2, d.lgs. 50/2016 e con i più ampi orientamenti giurisprudenziali in tema di proporzionalità e logicità dei criteri di selezione che sottendono a una commessa pubblica, proprio al fine di garantire l'acquisizione di competenze in campo tecnico e organizzativo parametricate all'oggetto del contratto.

PREMESSO che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, confermato da diverse pronunce dell'Autorità, le stazioni appaltanti, nell'esercizio del potere - dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell'interesse pubblico, possono discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia, avuto riguardo alla peculiarità dell'appalto, a condizione che il requisito richiesto appaia preordinato ad assicurare l'idoneità degli operatori economici concorrenti allo svolgimento del servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell'instaurando rapporto contrattuale, e sia proporzionato all'oggetto dell'appalto (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7268; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017 n. 9; Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015 n. 4440; Parere di precontenzioso n.102 del 9 giugno 2011; Parere di precontenzioso n.125 del 6 giugno 2014). La proporzionalità e la ragionevolezza dei requisiti non vanno quindi valutate in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara.

CONSIDERATO che l'esigenza espressa dalla stazione appaltante con la previsione contestata è quella di selezionare un operatore che, nell'arco del triennio di riferimento, abbia espletato un servizio comunque complesso in favore di un unico soggetto avente le caratteristiche dell'affidamento paragonabile a quelle richieste dalla stazione appaltante.

RITENUTO che, stante la complessa e articolata tipologia del servizio oggetto di affidamento (servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale, compresa l'installazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa al servizio medesimo, prevedendo un totale di stalli per posti auto pari a circa 3.000), la richiesta dei requisiti di capacità tecnica così come indicati dal Comune di Minturno con riferimento alla pregressa esperienza maturata presso un unico ente per ciascun ambito del servizio come sopra descritto, appare coerente con l'oggetto di affidamento e proporzionato nella misura in cui l'eventuale cumulo in virtù di diversi contratti, in favore di più comuni di piccole dimensioni,



potrebbe non garantire quella capacità organizzativa richiesta all'impresa complessivamente per l'esecuzione del servizio;

RILEVATO che alla procedura de qua il *favor participationis* sia stato garantito mediante la partecipazione di numero quattro concorrenti in possesso dei requisiti richiesti;

RITENUTO dunque che nel caso in esame, al fine di selezionare un operatore economico dotato di competenze tecnico-organizzative parametrize all'oggetto di affidamento in grado di soddisfare i diversi ambiti del servizio, la scelta operata dalla stazione appaltante, nell'ambito della propria discrezionalità tecnico-amministrativa, di prevedere il requisito di cui al punto 6.3. lett. c) del disciplinare di gara appare niente affatto sproporzionato, illogico o irragionevole,

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, l'operato della stazione appaltante risulta essere conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente